



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 232 C.D.T. 18 DEL 10 DICEMBRE 2013

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@lnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Gianfranco Vallelunga e dal Prof. Ugo Caldarella, componenti, assistiti dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 10 dicembre 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento n.38/A

A.S.D. NUOVA CAMPOBELLO AMEDEOS (AG) avverso perdita gara per 0 - 3
Campionato 2° Cat. Girone "L" gara Nuova Campobello Amedeos - Castronovo del
17/11/2013 - C.U. 210 del 27/11/2013.

Con tempestivo reclamo la Società A.S.D. Nuova Campobello Amedeos, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, impugna la decisione del Giudice Territoriale come sopra riportata.

In particolare la reclamante in via preliminare eccepisce la lesione al diritto di difesa in quanto la decisione del G.T. è stata assunta senza il rispetto dei termini concessi alla resistente per controdedurre.

L'eccezione preliminare è fondata. Infatti dalla documentazione prodotta in atti risulta che la raccomandata a.r. con i motivi di reclamo è stata inviata dall'ASD Castronovo in data 21 novembre 2013 ma è stata recapitata solo in data 26 novembre 2013 (vedasi timbro postale dell'ufficio ricevente apposto sulla busta) con la conseguenza che l'ASD Nuova

Campobello Amedeos aveva termine fino al 30 novembre per il deposito di controdeduzioni.

Di contro la decisione de quo risulta essere stata pubblicata in data 27 novembre 2013 con evidente lesione del contraddittorio nonchè del diritto di inviare proprie controdeduzioni ex art. 33 n.7 C.G.S..

Conseguentemente gli atti devono essere trasmessi al Giudice Territoriale per un riesame del procedimento

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento dell'eccezione preliminare annulla la decisione del Giudice Territoriale disponendo la trasmissione degli atti a quest'ultimo per un nuovo riesame nel merito.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 44/A

C.C. San Gregorio A.S.D. (CT) avverso squalifica per 6 gare del calciatore Ivan Meo - Gara campionato regionale Eccellenza B C.C. San Gregorio A.S.D./ A.S.D. Sporting Viagrande del 30/11/2013 - Comunicato Ufficiale n° 224 del 04/12/2013

La C.C. San Gregorio A.S.D. ricorre avverso la sopra evidenziata sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale ritenendo che i fatti commessi in danno di un avversario dal calciatore sig. Ivan Meo ("presa per il collo e nel successivo sputo") siano da ricondursi ad un unico atteggiamento violento, peraltro isolato. Per l'effetto chiede una riduzione della sanzione.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente evidenzia che il rapporto degli assistenti, così come quello dell'arbitro e del quarto ufficiale (ed eventuali supplementi) fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, a norma dell'art.35 n° 1 comma 1.1 del C.G.S.

Nel referto è dato leggere una circostanziata versione dei fatti dalla quale risulta contestabile al calciatore in questione l'atteggiamento minaccioso assunto a fine gara, manifestato con un grave atto di violenza e definito attraverso la consumazione di un atto gravemente spregevole, in danno di un calciatore avversario.

Avuto riguardo ai comportamenti sopra descritti può rilevarsi che le considerazioni difensive descritte trovano solo parziale riscontro, trattandosi certamente di episodio maturatosi nell'unico contesto determinatosi a fine gara, ma estrinsecatosi attraverso una particolare connotazione di ripetuta aggressività.

Per quanto sopra la sanzione può essere ridotta soltanto in minima parte, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone contenersi in cinque giornate di gara la squalifica a carico del calciatore sig. Ivan Meo.

Senza addebito della tassa reclamo.

Procedimento 45/A

A.S.D. FORTITUDO CAMARO (ME), avverso squalifica per 8 gare al calciatore Floresta Carmelo e fino al 30/06/2014 ai calciatori Cocivera Dario e De Leo Alessandro; Inibizione fino al 30/06/2014 al dirigente Panebianco Antonino; Ammenda di € 700,00 - Gara 3ª categoria Fortitudo Camaro/Agostiniana del 24/11/2013 – Comunicato Ufficiale n° 23 del 29/11/2013 della Delegazione Provinciale di Messina.

La A.S.D. Fortitudo Camaro ricorre avverso le sopra evidenziate sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Messina, chiedendone la revoca in quanto assunte a suo dire a carico di tesserati assolutamente estranei ai fatti addebitati. Quanto alla sanzione pecuniaria, l'appellante ne evidenzia l'eccessività contestando che i propri tesserati abbiano esercitato condotta violenta, *“come descritta nel referto arbitrale”* ed evidenziando che *“non era compito della società predisporre l'ordine pubblico durante l'incontro”*, annotando infine che i cancelli di accesso all'impianto sportivo sono comunque privi di chiavi o catene e perciò facilmente accessibili.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente evidenzia che il rapporto del direttore di gara fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, a norma dell'art.35 n° 1 comma 1.1 del C.G.S.

Nel referto è data leggere una circostanziata versione dei fatti per la quale:

- 1) Il calciatore sig. Cocivera Dario, capitano della squadra, *“non faceva nulla per riportare la calma e la tranquillità all'interno del terreno di gioco, lanciandosi a sua volta nella mischia e cominciando a spingere e minacciare gli avversari”*.
- 2) Il calciatore sig. Floresta Carmelo, a gioco fermo, *“spingeva un avversario facendolo cadere a terra, calpestandolo e scalciandolo con forza”*.
- 3) Il calciatore sig. De Leo Alessandro *“prendevo a calci nel costato un avversario giacente al suolo, calpestandolo con forza e passandogli sopra con i tacchetti. Successivamente si scagliava su un componente della panchina avversaria, colpendolo al volto con schiaffi e pugni, provocandogli un forte dolore e varie escoriazioni. In aggiunta a ciò invitava gli spettatori a *subentrare* sul terreno di gioco e a loro volta intraprendere azioni atte ad offendere”*.
- 4) Nessuna particolare condotta viene invece attribuita al dirigente sig. Panebianco Antonino, facente parte della *“panchina”* della Fortitudo Camaro, che a dire del direttore di gara si è tuttavia *“interamente”* riversata nella panchina degli ospiti, colpiti inizialmente con pugni e successivamente con calci.

Avuto riguardo ai comportamenti sopra descritti può rilevarsi che le considerazioni difensive trovano solo parziale riscontro negli atti di gara. Certamente merita d'essere riconsiderata la sanzione a carico del calciatore e capitano sig. Cocivera, al quale vengono attribuiti dal direttore di gara, in uno a comportamenti omissivi, solo atti di minaccia e violenza in danno ad avversari di non particolare gravità. Ed analogamente va riconsiderata la sanzione della inibizione a carico del dirigente sig. Panebianco, al quale non vengono attribuiti fatti specifici di violenza passibili di più grave sanzione, ma che comunque ha omesso di provvedere alla protezione del direttore di gara con principale riferimento al comportamento assunto a fine gara dal calciatore sig. Mangano.

Per il resto non può non rilevarsi che le sanzioni irrogate ai calciatori sigg. Floresta e De Leo appaiono eque e ben proporzionate rispetto ai fatti descritti e loro addebitati. Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda la sanzione dell'ammenda, non senza osservare che a norma degli artt. 62 e segg. N.O.I.F. le società hanno il dovere di accogliere cortesemente e ampiamente tutelare gli ufficiali di gara e sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di gioco.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone contenersi in cinque giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore sig. Cocivera Dario; dispone altresì contenersi al 31/12/2013 la sanzione a carico del dirigente sig. Panebianco Antonino. Conferma il resto dei provvedimenti assunti in primo grado dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Messina.

Senza addebito della tassa reclamo.

Procedimento 47/A

A.S.D. TRE ESSE CALCIO BROLO (ME) avverso ammenda € 150,00, inibizione al sig. Indaimo Giuseppe fino al 05/02/2014, squalifica calciatore sig. Rifici Salvatore per 5 gare - Gara Campionato 1^ categoria gir. C) A.S.D. Tre Esse Calcio Brolo/A.S.D. Stefanese Calcio del 24/11/2013 – C.U. N° 210 del 27/11/2013.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società sopra indicata, in persona del suo rappresentante pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale riportate in epigrafe, chiedendo l'annullamento delle sanzioni dell'ammenda e della inibizione a carico del dirigente sig. Giuseppe Indaimo per insussistenza dei fatti addebitati e chiedendo altresì la riduzione della sanzione della squalifica a carico del calciatore sig. Salvatore Rifici, avendo lo stesso solo contestato l'assegnazione di un calcio di rigore, "*senza mai minacciare l'arbitro*".

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva l'inammissibilità dell'appello per quanto attiene alla sanzione dell'ammenda, non impugnabile ai sensi dell'art. 45 n° 3 lett. d) C.G.S.

Inoltre ai sensi dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S. il referto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, e dalla sua lettura si evincono, con chiarezza, le circostanze che hanno indotto il Giudice Sportivo Territoriale all'adozione delle sanzioni qui impuginate, che appaiono ben commisurate a quanto rispettivamente addebitato e non suscettibili di riduzione alcuna.

Infatti, l'arbitro riferisce che al 41° del 2° tempo si vedeva costretto ad espellere il calciatore sig. Rifici, autore di comportamenti offensivi e minacciosi, che reiterava a fine gara. Ancora, l'arbitro evidenzia il contegno irrispettoso, offensivo e minaccioso assunto nei suoi riguardi dal dirigente sig. Indaimo, avvicinatosi di corsa "*al triplice fischio*".

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale:

Dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto in relazione alla sanzione dell'ammenda e conferma per il resto gli altri provvedimenti impugnati.

Con addebito di tassa reclamo (€ 130,00), non versata.

Procedimento 48/A

A.S.D. IMBRO' MERACO C5 (RG) avverso inibizione al 31/05/2014 del dirigente sig. Castroianni Fabio - Gara C5 Regionale C2 girone D) New Pozzallo/Imbrò Meraco C5 del 19/10/2013 – C.U. N° 141 C5 del 23/10/2013.

Con appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società sopra indicata, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il proposto appello è inammissibile. E' noto infatti che ai sensi dell'art.48 comma 4 C.G.S. i reclami avverso le decisioni del giudice di primo grado devono essere proposti entro il termine di giorni sette dalla loro pubblicazione sul Comitato Ufficiale.

Il reclamo in questione risulta invece essere stato inviato a mezzo fax solo in data 3/12/2013 e perciò ben oltre la scadenza del suddetto termine perentorio.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l'appello proposto dalla A.S.D. Imbrò Meraco C5.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 49/A

A.S.D. POL. PALMA (AG) avverso squalifica per sette gare del calciatore Mancuso Salvatore, per quattro gare del calciatore Balistreri Gaspare e fino al 30/06/2014 del calciatore Alotto Salvatore - Gara II° categoria girone L) A.S.D. Pol. Palma/A.S.D. Ravanusa del 24/11/2013 - C.U. N° 210 del 27/11/2013.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Pol. Palma, in persona del legale rappresentante pro tempore, contesta le sopra indicate decisioni assunte in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale.

L'appellante ritiene infatti, in primo luogo, che le sanzioni irrogate possano essere annullate o ridotte in relazione alla posizione dei calciatori sigg. Mancuso e Balistreri, i quali a suo dire *“non si sono resi rei di fatti o accadimenti volti a ledere la dignità personale del direttore di gara né la fisicità dello stesso”*. In secondo luogo l'appellante ritiene che debba essere ridotta la sanzione a carico del calciatore sig. Alotto *“le cui eccessive proteste non si sono comunque convertite in episodi di violenza fisica nei confronti del direttore di gara”*.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S.

Orbene, in tale rapporto l'arbitro riferisce che al 43' del 2° tempo il sig. Mancuso veniva espulso *“per avere colpito con una violenta gomitata al petto un avversario”*. A gara sospesa (al 19' del 2° tempo) il sig. Mancuso rientrava nuovamente in campo e stratonava con forza il direttore di gara. Ancora, si legge in referto, che al 19' del 2° tempo il calciatore sig. Balistreri, alla notifica dell'espulsione per somma di ammonizioni, strappava dalle mani dell'arbitro il cartoncino di gara, che si portava via assieme al taccuino ed agli altri cartoncini.

Sempre al 19' del 2° tempo il calciatore sig. Alotto stratonava l'arbitro con violenza e lo colpiva con parecchi *“calcetti”* alle gambe.

Da quanto sopra appare evidente che le ricostruzioni difensive, che pongono l'accento sulla mancanza di manifestazioni di seppur minima violenza, non trovano riscontro negli atti di gara, apparendo così proporzionate le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, peraltro in linea con quanto previsto dall'art. 18 n° 4 C.G.S. Va aggiunto che nulla viene poi espresso dalla appellante in ordine al comportamento gravemente oltraggioso tenuto del Sig. Balistreri a seguito dell'espulsione. Non pare ultroneo, prima di concludere, considerare che la sanzione assunta a carico del predetto dal Giudice Sportivo Territoriale appare a questa Commissione appena adeguata.

P.Q.M.

Respinge l'appello come sopra proposto.

Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento 50/A

A.S.D. CANTERA RIBOLLA (PA) avverso squalifica allenatore sig. Russotto Luca fino al 31/12/2013 e squalifica calciatore sig. Filippone Giovanni fino al 15/04/2014 - Gara Campionato Allievi regionali Girone “D” A.S.D. Cantera Ribolla/A.S.D. Riviera Marmi del 01/12/2013 – C.U. N° 220 sgs 47 del 03/12/2013.

Con appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società suindicata, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportate.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il proposto appello è inammissibile per ciò che concerne la squalifica a carico dell'allenatore sig. Luca Russotto. E' noto infatti che, ai sensi dell'art. 45 n° 3 lett. b) C.G.S., non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti di squalifica per i tecnici, fino a un mese.

Quanto alla sanzione a carico del calciatore sig. Filippone Giovanni, la società appellante sostiene che nella valutazione della circostanza dell'aver spintonato l'arbitro è essenziale accertare nel soggetto agente la *"mancanza dell'elemento psicologico"*, trattandosi di azione involontaria indotta dal *"piccolo parapiglia"* creatosi tra calciatori al 35' del 2° tempo, al termine di un'azione di gioco.

Tali considerazioni difensive sono tuttavia smentite dall'esame del referto di gara, che costituisce piena prova dello svolgimento dei fatti a norma dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S.

In tale rapporto è dato leggere che al 37' del 2° tempo, dopo avere spinto a gioco fermo con violenza un avversario, che per l'effetto cadeva a terra sbattendo la schiena contro la recinzione, il calciatore sig. Filippone, già espulso, andava incontro all'arbitro *"in maniera minacciosa"* e gli dava una forte spinta. Subito dopo si avvicinava ad alcuni avversari spintonandoli e insultandoli, fintanto che non veniva trascinato con forza fuori dal terreno di gioco dal responsabile del servizio d'ordine della società A.S.D. Cantera Ribolla.

Per tutto quanto sopra la sanzione irrogata dal primo giudice pare rivedibile solo in parte, dovendosi tenere conto tanto del disposto di cui all'art. 18 n° 4 lettere a) e b) (applicabili alla fattispecie), che del principio di afflittività della sanzione ai sensi dell'art. 19 comma 1 lettera f).

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l'appello proposto avverso alla sanzione irrogata al tecnico sig. Luca Russotto.

Determina a tutto il 31/03/2014 la sanzione della squalifica a carico del calciatore sig. Giovanni Filippone.

Per l'effetto senza addebito di tassa reclamo, non versata.

Procedimento 53/A

U.S.D. Città di Rosolini (SR) avverso ammenda di € 500,00; inibizione dirigenti Sig. Errante Pietro sino al 15/12/2013 e Sig. Randazzo Daniele sino al 15/04/2014; squalifica allenatore Sig. Trombatore Orazio sino al 31/01/2014; squalifica calciatore Ricca Luigi per 5 gare – gara campionato Eccellenza gir. "B" U.S.D. Città di Rosolini/Città di Vittoria del 01/12/2013 – Comunicato Ufficiale 224 del 04/12/2013

La U.S.D. Città di Rosolini ha inoltrato appello avverso le decisioni del Giudice di prime cure ritenendo le sanzioni determinate a carico dei propri tesserati assolutamente non rispondenti ai fatti contestati che, come emergono dal referto arbitrale, non corrispondono alla realtà e, in ogni caso, ritenendole ingiuste e smisurate.

Riferisce l'appellante la propria versione dei fatti e chiede la riduzione o l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva:

La inibizione sino al 15/12/2013 a carico del Sig. Errante Pietro non è impugnabile a norma dell'articolo 45 comma 3 lett. b) del C.G.S. in quanto inferiore ad un mese;

L'appello è inammissibile in relazione agli altri provvedimenti impugnati perché sottoscritto da soggetto inibito (Sig. Errante Pietro) che, ai sensi dell'articolo 19 comma 1 lett. h) del C.G.S., non può rappresentare la società in ambito federale.

P.Q.M.

Dichiara la inammissibilità dell'appello inoltrato dalla U.S.D. Città di Rosolini e, per l'effetto, l'addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 10 dicembre 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento 116/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Equipe Comprensorio Palermo (ex CUS D. Città di Capaci)

Sig. Cipolla Vincenzo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°14 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Promozione 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 03/10/2013 prot. 11.367 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma la società deferita ha inviato memorie difensive allegando certificati medici dai quali si evince:

che i calciatori Soltani Ahmed Gabriele, Giuseppe Blandino, Rosolino Michel Lo Dico, Francesco Lo Verso, Nicolò Scicolone, Gianmarco Perino, Umberto Smeraldi, Filippo Abbate, Alessio Bonanno, Riccardo Busetta, Giovanni Battista Prestigiaco, Claudio Virzì, avevano tutti effettuato la prescritta visita medica di idoneità sportiva prima dell'inizio del campionato di competenza;

che i calciatori Benedetto Basile, Marco Gennaro, Lo Verso Francesco, hanno iniziato il campionato di competenza in assenza di certificazione medica, effettuando la visita medica di idoneità sportiva soltanto successivamente e con notevole ritardo;

nulla è stato opposto a difesa della posizione del calciatore Tosco Francesco.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva conseguentemente per tabulas la responsabilità delle parti deferite, o perché mancante la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori, o perché la visita medica di idoneità sportiva dei calciatori è stata effettuata con notevole ritardo in relazione all'inizio del campionato di competenza. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone pertanto di non doversi procedere nei confronti dei calciatori Soltani Ahmed Gabriele, Giuseppe Blandino, Rosolino Michel Lo Dico, Francesco Lo Verso, Nicolò Scicolone, Gianmarco Perino, Umberto Smeraldi, Filippo Abbate, Alessio Bonanno, Riccardo Busetta, Giovanni Battista Prestigiaco, Claudio Virzì e applica:

l'ammenda di € 200,00 alla società A.S.D. Equipe Comprensorio Palermo (ex CUS D. Città di Capaci);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Cipolla Vincenzo;
 l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Benedetto Basile, Marco Gennaro, Lo Verso Francesco, Francesco Tosco, , tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.
 Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 140/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.C.D. Città di Oliveri

Sig. Sidoti Carmelo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°8 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Prima categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 06/11/2013 prot. 11.512 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, accertato che la società in argomento è già stata deferita e sanzionata per analogo inadempimento relativamente alla s.s. 2011/2012 (C.U. 408 CDT 29 del 19/03/2013), applica:

l'ammenda di € 480,00 alla società A.S.C.D. Città di Oliveri;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Sidoti Carmelo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bertino Antonino, Catalfamo Antonino, Catania Giovanni, Gullo Carmelo, Miano Lorenzo, Pino Tindaro, Sidoti Francesco, Stroschio Simone, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 141/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società U.S.D. Aquila

Sig. Rao Carmelo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°23 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Prima categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 06/11/2013 prot. 11.513 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, accertato che la società in argomento è già stata deferita e sanzionata per analogo inadempimento relativamente alla s.s. 2011/2012 (C.U. 377 CDT 27 del 05/03/2013), applica:

l'ammenda di € 1.380,00 alla società U.S.D. Aquila;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Rao Carmelo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Azzena Carmelo, Bonarrigo Giuseppe, Bucolo Pasquale, Buglisi Tindaro, Calabrese Marco Pietro, Catalfamo Gabriele, Celona Fabio, Chillari Domenico, Cucinotta Federico, Cutugno Davide, Cutugno Mariano Luca, De Pasquale Nunziato, Gambera Francesco, Granata Dario, Imbesi Salvatore, Piccolo Gianfranco, Presti Domenico, Presti Natale, Puglisi Salvatore, Rao Giacomo, Rappazzo Marco, Salamita Piertindaro, Vulcanico Mario, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 142/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.P.D. Atletico Pedara

Sig. Trovato Beniamino (Presidente all'epoca dei fatti)

N°23 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Prima categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 06/11/2013 prot. 11.514 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma la società deferita ha inviato memorie difensive allegando certificati medici dai quali si evince:

che i calciatori Alessandrino Giuseppe, Borzi Giovanni, Corsaro Vincenzo, La Rocca Danilo, avevano tutti effettuato la prescritta visita medica di idoneità sportiva prima dell'inizio del campionato di competenza;

che i calciatori Arena Orazio, Crispino Sebastiano, De Carlo Enrico, Lagona Simone, Marzullo Giorgio, Maugeri Danilo, Moschetto Egidio, Pagano Federico, Pappalardo Alfio, Russo dario Alfio, Russo Giovanni, Strano Orazio, hanno iniziato il campionato di competenza in assenza di certificazione medica, effettuando la visita medica di idoneità sportiva soltanto successivamente e con notevole ritardo;

nulla è stato opposto a difesa della posizione dei calciatori Catalano Fabrizio, Infantino Giuseppe, Longo Giuseppe, Pistorio Giuseppe, Pulvirenti Salvatore, Russo Giuseppe, Sanfilippo Arcangelo.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei sopra indicati calciatori. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, accertato che la società in argomento è già stata deferita e sanzionata per analogo inadempimento relativamente alla s.s. 2011/2012 (C.U. 377 CDT 27 del 05/03/2013), dispone di non doversi procedere nei confronti dei calciatori Alessandrino Giuseppe, Borzi Giovanni, Corsaro Vincenzo, La Rocca Danilo e applica:

l'ammenda di € 1.140,00 alla società A.P.D. Atletico Pedara;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Trovato Beniamino;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Arena Orazio, Catalano Fabrizio, Crispino Sebastiano, De Carlo Enrico, Infantino Giuseppe, Lagona Simone, Longo Giuseppe, Marzullo Giorgio, Maugeri Danilo, Moschetto Egidio, Pagano Federico, Pappalardo Alfio, Pistorio Giuseppe, Pulvirenti Salvatore, Russo Dario Alfio, Russo Giovanni, Russo Giuseppe, Sanfilippo Arcangelo, Strano Orazio, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 143/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Belvedere Città Giardino

Sig. Leone Giovanni (Presidente all'epoca dei fatti)

N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Prima categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 06/11/2013 prot. 11.515 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, accertato che la società in argomento è già stata deferita e sanzionata per analogo inadempimento relativamente alla s.s. 2011/2012 (C.U. 444 CDT 32 del 09/04/2013), applica:

l'ammenda di € 360,00 alla società A.S.D. Belvedere Città Giardino;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Leone Giovanni;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Accardo Alessio, Di Blasi Fabio, Izzi Gabriele, Liotta Andrea, Sipala Vincenzo, Vinci Eduardo, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 144/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Città di Canicattì (cessate attività dal 22/10/2013)

Sig. Cani Antonio (Presidente all'epoca dei fatti)

N°16 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Prima categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 06/11/2013 prot. 11.518 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la Società A.S.D. Città di Canicattì ha cessate tutte le attività dal 22/10/2013, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Cani Antonio;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Anello Filippo, Comsa Cristian, Curto Pancrazio, Di Sazio Andrea, Di Sazio Gabriel, Facciponte Antonio, Ferraro Adriano, Foti Salvatore, Giordano Salvatore, Graci Michele, Gurneri Giuseppe, Loretta Biagio, Lo Sardo Calogero, Marengo Davide, Monaco Rosario Riccardo, Troiano Mirko, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 10/12/2013

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**